



## COMUNE DI SANT'AGOSTINO (Fe)

### Nota informativa sull'IMU

Dal 2012 la vecchia ICI è stata sostituita dall'IMU, Imposta municipale propria, introdotta in via sperimentale con il D.L. 201/2011.

L'IMU sostituisce l'ICI (imposta comunale sugli immobili), l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le addizionali collegate dovute in relazione ai redditi fondiari dei beni non locati.

**La rilevante novità per l'anno 2013, rispetto a quanto previsto per il 2012, è che l'intera imposta relativa a tutte le fattispecie, eccetto i fabbricati ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, è destinata in via esclusiva al Comune, senza più la riserva in favore dello Stato. L'imposta sui fabbricati di categoria D, invece, è destinata interamente allo Stato, con l'aliquota ordinaria dello 0,76%. I comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) Art. 1, comma 380, lett. f) e g)**

Di seguito si forniscono le informazioni necessarie alla comprensione ed al pagamento dell'imposta.

#### **Chi deve pagare l'IMU:**

I soggetti passivi Imu sono gli stessi dell'ICI (art. 9 D.Lgs. n. 23/2011) e cioè:

- **il proprietario di immobili**, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa;
- **il titolare di diritto reale** di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
- **il concessionario** nel caso di concessione di aree demaniali
- **il locatario**, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi **in locazione finanziaria**, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

#### **Su che cosa si paga:**

La base imponibile ai fini del calcolo dell'IMU si determina come segue:

**1. per i Fabbricati iscritti in catasto** va considerata la rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per i seguenti coefficienti a seconda della categoria catastale:

- **160** – per i fabbricati in categoria A (esclusi A10), C2, C6, C7;
- **140** – per i fabbricati in categoria B, C3, C4, C5;
- **80** – per i fabbricati in categoria D5, A10;
- **65** – per i fabbricati in categoria D (esclusi i D5) **a decorrere dal 01/01/2013;**
- **55** – per i fabbricati in categoria C1.

I fabbricati posseduti da imprese e non iscritti in catasto possono essere valorizzati in base al valore



## COMUNE DI SANT'AGOSTINO (Fe)

contabile;

**2. per le Aree fabbricabili rimane in vigore** la disciplina ICI, art. 5 c. 5 e 6 D.Lgs. 504/1992 e cioè l'imponibile è costituito dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree di analoghe caratteristiche.

Può rappresentare un ausilio di riferimento l'utilizzo dei valori orientativi medi deliberati per l'anno 2013 come da delibera di Giunta Comunale n. 74 del 30/05/2013.

Le aree fabbricabili possedute e condotte direttamente dal coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP di cui all'articolo 1, D.Lgs. 99/2004 iscritto nella previdenza agricola) si considerano terreni agricoli.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, demolizione di fabbricato, interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457: la base imponibile è costituita dal valore dell'area, che viene in ogni caso considerata fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

**3. per i Terreni agricoli** la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto terreni al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% moltiplicato per i seguenti coefficienti:

- **110** – per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti sono assoggettati all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000 e fino a Euro 15.500:
  - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 15.500 e fino a Euro 25.500
  - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 25.500 e fino ad Euro 32.000.
- **135** – per tutti gli altri.

### **Abitazione principale**

**L'IMU, a differenza dell'ICI, è dovuta anche sull'abitazione principale e pertinenze**

*Al proposito la Legge prevede che:*

“Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”



## COMUNE DI SANT'AGOSTINO (Fe)

Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale** anche se iscritte in catasto unitamente all'unità di uso abitativo.

Non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

**Coniuge separato (art. 4 comma 12-quinquies D.L. 16/2012).** L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Questo vuol dire che il soggetto passivo Imu è esclusivamente l'assegnatario, mentre il coniuge non assegnatario, anche se proprietario dell'abitazione, per intero o per quota, non sarà tenuto al versamento dell'imposta. (Disposizione valida ai soli fini IMU).

### **Riduzioni**

**Fabbricati di interesse storico ed artistico.** La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**Fabbricati inagibili.** La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto nel periodo precedente con la quale si dichiara, altresì, di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità-l'inabitabilità redatta da un tecnico incaricato. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. Occorre, pertanto, fare riferimento alle condizioni previste nel regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU o deliberazione di approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui sopra i requisiti devono essere autocertificati con apposito modello reperibile presso l'Ufficio tributi o scaricabile dal sito internet <http://www.comune.santagostino.fe.it>.

### **Esenzioni**

Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane,



## COMUNE DI SANT'AGOSTINO (Fe)

dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i), DLgs n. 504/1992, ovvero:

- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr n. 601/1973 e successive modificazioni;
- immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, c. 1, lettera c), del Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione o di culto). Qualora l'unità immobiliare abbia una utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'art. 2 del d.l. n. 262/2006. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale dal 1° gennaio 2013. Nel caso in cui non sia possibile procedere in tal senso, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto ministeriale saranno stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.
- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati (artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810);
- fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate (art. 15, legge 27 dicembre 1977, n. 984).
- Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (D.L. 102 del 31/08/2013)

**Attenzione** - Per i comuni colpiti dal sisma si precisa che con Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, modificato con legge 1° agosto 2012, n. 122 è stata disposta per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente – L'ESENZIONE IMU dal 1° gennaio 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

L'esenzione non opera per i fabbricati con ordinanze di inagibilità "B" o "C" per i quali non è stato ordinato lo sgombero.



## COMUNE DI SANT'AGOSTINO (Fe)

### Aliquote e detrazioni

Allo stato attuale i contribuenti del Comune di Sant'Agostino, ai sensi del Il D.L. n. 35 del 08/04/2013 (D.L. pagamenti P.A.) per determinare l'importo della prima rata IMU 2013 in scadenza il 17/06/2013, (il 16 cade di domenica), dovranno utilizzare le aliquote e le detrazioni previste per l'anno d'imposta 2012 e approvate con delibera di C.C. n. 518 del 06/09/2012, in quanto le aliquote e detrazioni per l'anno 2013 saranno approvate dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione. **Pertanto i soggetti passivi dovranno effettuare il versamento della prima rata nella misura del 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dell'anno 2012.**

Dall'imposta dovuta per l'immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo durante il quale si protrae questa destinazione, tale importo è da dividere tra i proprietari che destinano tale immobile ad abitazione principale.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante e residente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale. L'importo della detrazione per figli non può superare il tetto di Euro 400, la detrazione complessiva può essere, quindi, **al massimo di 600 Euro.**

Hanno diritto alla detrazione prevista per l'abitazione principale anche le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari

**Le aliquote deliberate dal Comune per l'anno 2012 devono essere utilizzate in sede di acconto 2013 (scadenza 17/06/2013 in quanto il 16 cade di domenica).**

Per determinare l'esatto importo del saldo occorre ricalcolare l'imposta dovuta per TUTTO L'ANNO 2013 con le nuove aliquote e detrarre quanto già versato in acconto.

|            | <b>ALIQUOTE IMU ANNO 2013</b><br>DELIBERATE DAL COMUNE DI SANT'AGOSTINO (Delibera C.C. n. 47 del<br>24/07/2013)                                                                                          | <b>aliquote</b>                           | <b>Competenza<br/>gettito</b>                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Abitazione principale (ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9)+<br>pertinenze                                                                                                                      | 4,00 per mille                            | Abolizione<br>versamento<br>in acconto e<br>a saldo                                                                   |
| <b>* 1</b> | Abitazione di categoria A (ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e<br>A/9)+pertinenze concesse in comodato gratuito a parente di primo grado<br>in linea retta (vedi deliberazione n.68 del 29/11/2013) | Equiparazione<br>abitazione<br>principale | Abolizione<br>versamento<br>rata a saldo.<br>Pagamento<br>della rata in<br>acconto con<br>aliquota 10,6<br>per mille. |
| <b>* 2</b> | Abitazione principale di anziano in casa di riposo e residente all'estero<br>iscritto AIRE non affittata +pertinenze                                                                                     | 4,00 per mille                            | Abolizione<br>versamento<br>in acconto e<br>a saldo                                                                   |



## COMUNE DI SANT'AGOSTINO (Fe)

|  |                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Immobili di categoria catastale A (con esclusione della categoria catastale A/10) e relative pertinenze non destinati ad abitazione principale del soggetto passivo)                                                                      | 10,6 per mille | Imposta interamente devoluta al Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Aree edificabili                                                                                                                                                                                                                          | 7,6 per mille  | Imposta interamente devoluta al Comune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011                                                                                                                                                           | 2 per mille    | Abolizione versamento a in acconto e a saldo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Terreni agricoli nonché quelli non coltivati, di cui all'art. 13, comma 5, del Decreto-Legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola | 7,6 per mille  | Abolizione versamento in acconto ed a saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Terreni agricoli diversi da quelli di cui sopra                                                                                                                                                                                           | 7.6 per mille  | Imposta interamente devoluta al Comune per la rata a saldo.<br>Abolizione della rata in acconto.                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Immobili non ricompresi nei punti precedenti                                                                                                                                                                                              | 7,6 per mille  | Imposta interamente devoluta al Comune ad eccezione degli immobili ad uso produttivo di categoria catastale D. Per tali immobili (categoria D) l'imposta è versata allo Stato ad aliquota del 7,6 per mille (codice tributo 3925). L'eventuale incremento di aliquota rispetto al 7,6 per mille è di competenza comunale. (codice tributo 3930) |
|  | Immobili di categoria D/5                                                                                                                                                                                                                 | 10,6 per mille | Imposta al 7,6 per mille allo Stato e al 3 per mille al Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## COMUNE DI SANT'AGOSTINO (Fe)

**\*1** L'agevolazione è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione, redatta utilizzando il modello predisposto dal Comune entro il 31/01/2014.

**\*2** L'agevolazione è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione, redatta utilizzando il modello predisposto dal Comune entro il 31/12/2013.

| DETRAZIONI                                          |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Detrazione per abitazione principale                | € 200,00 |
| Detrazione per figli di età non superiore a 26 anni | € 50,00  |

### **Pagamento dell'acconto di Giugno 2013**

**Per l'anno 2013 con decreto Decreto-Legge del 31/08/2013, n. 102, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 31/08/2013, convertito in legge dall'art. 1 comma 1, L.28/10/2013, n. 124, è stata disposta l'abolizione DELLA PRIMA RATA IMU 2013 per le seguenti categorie di immobili:**

- **abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari e relative pertinenze possedute **a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;**
- unità immobiliari e relative pertinenze **possedute a titolo di proprietà od usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;**
- **abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario** (art. 4, co. 12-quinquies, D.L. n. 16/2012);
- unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,**
- unità immobiliari **assegnate dagli ex IACP**
- **terreni agricoli** di qualsiasi tipo (purché diversi dalle aree edificabili)
- **fabbricati rurali** di cui agli art. 13, c. 4,5 e 8 del D.L. 201/2011.

**Per tutti gli immobili non ricadenti nelle fattispecie di sospensione i contribuenti dovranno effettuare il versamento della prima rata IMU 2013 in scadenza il 17/06/2013, (il 16 cade di domenica), nella misura del 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dell'anno 2012 ( delibera di C.C. n. 518 del 06/09/2012).**

### **Pagamento del saldo di Dicembre 2013**

Il 16 dicembre 2013 è il termine per il versamento del saldo. **L'importo del saldo è costituito dall'ammontare annuo del tributo, ricalcolato con le definitive aliquote Comunali, al netto di quanto versato in acconto.**

Con decreto Decreto -Legge del 30/11/2013, n. 133 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del



## COMUNE DI SANT'AGOSTINO (Fe)

30/11/2013, è stata **disposta L'ABOLIZIONE DELLA RATA A SALDO DELL'IMU 2013 PER I SEGUENTI IMMOBILI:**

- a. **abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- b. **unità immobiliare e relative pertinenze** escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse con comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodante appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 50.000 euro per l'anno d'imposta 2012;**
- c. unità immobiliari e relative pertinenze possedute **a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;**
- d. unità immobiliari e relative pertinenze **possedute a titolo di proprietà od usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;**
- e. **abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario** (art. 4, co. 12-quinquies, D.L. n. 16/2012);
- f. unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;**
- g. unità immobiliari **assegnate dagli ex IACP;**
- h. **abitazione principale e le relative pertinenze**, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia **posseduto**, e non concesso in locazione, **dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1 del Dlgs. 19/05/2000 n. 139, **dal personale appartenente alla carriera prefettizia<sup>1</sup>;**
- i. **terreni agricoli**, nonché quelli non coltivati, di cui all'art. 13, comma 5, del Decreto-Legge n. 201 del 2011, **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;**
- j. **fabbricati rurali** ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011.

**L'abolizione della rata a saldo non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettera i) ed j).**

Si precisa, inoltre, che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Si ricorda che per detta tipologia dovrà essere presentata la dichiarazione IMU.

### **Abitazioni concesse in comodato**

Il Comune di Sant'Agostino con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 29/11/2013 ha introdotto, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, l'assimilazione per le abitazioni, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e

---

<sup>1</sup> Infine non sono più richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini della applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale per gli appartenenti alle forze di polizia, militari, vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia



## COMUNE DI SANT'AGOSTINO (Fe)

A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodante appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 50.000 per l'anno d'imposta 2012.

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'agevolazione è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione, redatta utilizzando il modello predisposto dal Comune entro il 31/01/2014.

**Tutte le tipologie di immobili non ricadenti nell'abolizione della rata a saldo per l'anno 2013 dovranno versare l'imposta sulla base delle aliquote disposte con deliberazione n.47 del 24/07/2013. Le aliquote 2013 non sono state modificate e pertanto rimangono confermate le aliquote deliberate per il 2012.**

### **Modalità di pagamento**

Il versamento, **in acconto**, può essere effettuato presso gli uffici postali o gli sportelli bancari esclusivamente tramite:

- modello F24;
- apposito bollettino (n. conto 1008857615)

### **Il Codice catastale del Comune di Sant'Agostino è I209**

I **codici tributo** indispensabili per eseguire il versamento e stabiliti con Risoluzione Agenzia delle Entrate 35/E del 12/04/2012 e con risoluzione n. 33/E del 21/05/2013, sono i seguenti:

| <b>CODICI TRIBUTO IMU DAL 18/04/2012</b> |                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CODICI TRIBUTO IMU COMUNE</b>         | <b>DESCRIZIONE</b>                                                                                 |
| 3912                                     | IMU Abitazione principale e relative pertinenze                                                    |
| 3913                                     | IMU Fabbricati rurali ad uso strumentale                                                           |
| 3914                                     | IMU Terreni                                                                                        |
| 3916                                     | IMU Aree fabbricabili                                                                              |
| 3918                                     | IMU Altri fabbricati                                                                               |
| 3930                                     | IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento di aliquota comune |
| 3923                                     | IMU Interessi da accertamento                                                                      |
| 3924                                     | IMU Sanzioni da accertamento                                                                       |



## COMUNE DI SANT'AGOSTINO (Fe)

|                                                                                                |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| In caso di <b>ravvedimento</b> gli interessi e le sanzioni sono versati unitamente all'imposta |                                                                    |
| <b>CODICI<br/>TRIBUTO IMU<br/>STATO</b>                                                        | <b>DESCRIZIONE</b>                                                 |
| 3925                                                                                           | IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D |

### La Dichiarazione

Con D.M. 30/10/2012 è stato approvato il modello di dichiarazione IMU e relative istruzioni.

Ai sensi dell'art. 13, c. 12-ter, D.L. n. 201/2011 come modificato dall'art. 10, c. 4, DL. n. 35/2013 i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

**Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2013.**

Per quanto riguarda i casi in cui si deve presentare la dichiarazione IMU, per il modello e le relative istruzioni si rimanda al sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). In alternativa dal link del Calcolatore IMU è possibile accedere al link "Compila la Dichiarazione IMU 2012". **In particolare si ritiene di evidenziare che i proprietari di immobili oggetto di ordinanze di inagibilità a seguito del sisma, rientranti nella casistica di esenzione IMU a norma del D.L. 74/2012, hanno l'obbligo di presentare la denuncia IMU per dichiarare il momento in cui, essendo intervenuto il ripristino del fabbricato, è cessato il diritto all'esenzione.**